SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 140**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 203.

Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

88G0256

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1988, n. 201.

Provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento degli uffici della motorizzazione civile della regione Lombardia ed in particolare dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Considerato che le indilazionabili esigenze di funzionamento dei citati uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non consentono di attendere l'espletamento delle procedure concorsuali di assunzione, di cui alla citata legge n. 870 del 1986, ma rendono indispensabile il reclutamento di nuove unità di personale in tempi estremamente ridotti;

Ritenuto necessario assumere il personale suddetto mediante ricorso alle liste di collocamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, 200 unità di personale da destinare agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della regione Lombardia da reclutare con le modalità di cui agli articoli 5 e 6, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assunzione, concorsi, selezioni ed avviamenti concernenti il pubblico impiego.

Art. 2.

1. Le 200 unità di personale di cui all'articolo 1 sono così ripartite:

a) trentacinque unità della ex carriera direttiva tecnica (7ª qualifica funzionale) in possesso del diploma di laurea in ingegneria e dell'abilitazione all'esercizio della professione;

b) quindici unità della ex carriera direttiva amministrativa (7ª qualifica funzionale) in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali;

c) cinquanta unità della ex carriera di concetto tecnica (6ª qualifica funzionale) in possesso del diploma di geometra, o di perito industriale o di maturità scientifica;

d) venticinque unità della ex carriera di concetto amministrativa (6ª qualifica funzionale) in possesso del diploma di ragioneria o di maturità classica;

e) quarantacinque unità della ex carriera esecutiva (4ª qualifica funzionale) in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado;

f) quindici unità della ex carriera ausiliaria (2ª qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare;

g) quindici operai comuni (2ª qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

1. Le 200 unità di personale di cui all'articolo 1 sono assunte in soprannumero rispetto alla dotazione organica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui alla tabella 1 allegata alla legge 1° dicembre 1987, n. 870, e sono riassorbite annualmente con il 50 per cento delle vacanze che si verificano per cessazioni dal servizio nelle rispettive qualifiche funzionali dei contingenti di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. Le unità di personale da assumere in soprannumero sono assegnate ai vari uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella regione Lombardia, sulla base della seguente ripartizione:

Uffici periferici MCTC Lombardia	Carriera direttiva tecnica	Carriera direttiva amm.va	Carriera concetto tecnica	Carriera concetto amm.va	Carriera esecutiva	Carriera ausiliaria	Ruolo operai
Milano U.P.	20	8	35	15	25	11	10
Varese U.P.	1	1	2	1	3	—	—
Sondrio U.P.	1	—	1	1	—	—	—
Pavia U.P.	1	1	2	1	2	1	—
Mantova U.P.	1	—	—	1	1	—	—
Cremona U.P.	1	—	—	1	1	—	—
Como U.P.	1	1	1	1	2	1	1
Brescia U.P.	1	1	2	—	2	1	—
Bergamo U.P.	1	—	1	1	2	—	1
USTIF Milano	3	1	3	1	3	1	1
C.P.A. Milano	2	2	3	1	3	—	1
C.P.A. Brescia	2	—	—	1	1	—	1
Totale ...	35	15	50	25	45	15	15

Art. 5

1. Il personale di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 2, comma 1, previa dichiarazione sottoscritta dagli interessati sul possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto in prova, nella qualifica iniziale delle rispettive ex carriere, dalle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

2. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 2, comma 1, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia.

3. Il personale di cui alle lettere *e), f)* e *g)* dell'articolo 2, comma 1, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto in prova, nella qualifica iniziale delle rispettive ex carriere e nella qualifica di operaio comune, dalle liste di collocamento di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

4. Qualora entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le liste di collocamento di cui al comma 3 non fossero operanti si fa ricorso alle liste di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con le procedure previste dal comma 1.

5. La selezione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, è sostituita dall'esame di idoneità di cui all'articolo 6.

6. L'assunzione in servizio, la nomina e l'accertamento dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego avvengono ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 6.

1. Entro sei mesi dall'immissione in servizio il personale assunto in prova ai sensi del presente decreto deve essere sottoposto ad un esame di idoneità le cui modalità sono successivamente stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Il mancato superamento dell'esame di idoneità, di cui al comma 1, comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro e la sostituzione degli inidonei con le modalità previste dall'articolo 5. In tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla risoluzione del rapporto di lavoro vengono comunque compensate come prestazioni di fatto.

3. Al personale che avrà superato l'esame di idoneità si applica l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di prova decorre comunque dalla data di presentazione in servizio.

Art. 7.

1. I concorsi di attuazione della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per le ex carriere direttive e di concetto, i cui bandi non sono ancora pubblicati, ivi compresi quelli per i posti rimasti eventualmente scoperti dopo l'espletamento delle procedure concorsuali di cui agli articoli 4 e 8 della citata legge n. 870 del 1986, si svolgono, per quanto riguarda le prove scritte, tramite una o più prove attitudinali articolate in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Art. 8.

1. Il personale assunto ai sensi del presente decreto deve permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno 8 anni, decorrenti dalla data di presentazione in servizio.

Art. 9.

1. È aumentata da L. 10.000 a L. 12.000 la tariffa prevista nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, per le operazioni di cui al punto 3) relative a visite e prove di veicoli prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.215 milioni per l'anno 1988, in lire 4.582 milioni per l'anno 1989 ed in lire 4.718 milioni per l'anno 1990, si provvede per gli anni 1988 e successivi con il maggiore gettito di cui all'articolo 9.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

GAVA, *Ministro dell'interno*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 7

88G0272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Reggio Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di concordare con il Consiglio universitario nazionale uniformi modalità sul piano nazionale per l'immatricolazione al corso di laurea, nel caso che il numero delle domande sia superiore a quello programmato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare il testo proposto alla normativa dettata dall'art. 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 61. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in:

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria.

Titoli di ammissione ai corsi di laurea sono quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

A) SCOPO, DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO.

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5.500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

B) AREE DIDATTICO-FORMATIVE, CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgerre corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

C) ESAMI.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profittto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

Corso di lingua inglese.

Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Esame di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5.500 ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Tirocinio post-lauream.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Art. 63 *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati).*

A) PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina e chirurgia alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

B) RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

C) IMMATRICOLAZIONI.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 64 *(Aree didattico-formative).*

A) AREE DEL PRIMO TRIENNIO

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
embriologia;

anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:
patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;
virologia oncologica;

immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia applicata;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

B) AREE DEL SECONDO TRIENNIO

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;

metodologia clinica (corso integrato):
metodologia clinica (afferente alla medicina interna);
metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
psicologia medica;
storia della medicina;
igiene e metodologia epidemiologica.

Numero di ore: 400.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Disciplinc:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

Numero di ore: 650.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 150.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 75.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;

malattie dell'apparato visivo;

malattie dell'apparato locomotore;

malattie otorinolaringoiatriche;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;

chirurgia generale;

oncologia clinica;

malattie infettive;

farmacologia speciale.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
geriatria;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale;
oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia oncologica;
oncologia ematologica;
malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;
farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
nutrizione clinica.

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica).

13. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

14. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

Lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

16. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivi:

Lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:
diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1988
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 365

88A2499

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 13 giugno 1988.

Modalità per il recupero degli interessi maturati sui contributi erogati ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non tempestivamente utilizzati. (Ordinanza n. 14/Pres.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9, secondo e terzo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis*, lettera *c*), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12;

Viste le ordinanze in data 26 maggio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1982 e 20 febbraio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1984, con le quali sono state dettate le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi previsti dall'anzidetto art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista l'ordinanza in data 16 aprile 1984, n. 1/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1984, con la quale sono state confermate le ordinanze summenzionate;

Vista l'ordinanza in data 10 luglio 1984, n. 2/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, con la quale è stato istituito l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, demandando al medesimo ufficio la cura degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi predetti;

Vista l'ordinanza in data 1° marzo 1988, numero 11/Pres., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1988, con la quale, tra l'altro, l'Ufficio speciale anzidetto ha assunto, a decorrere dal 1° marzo 1988, la denominazione di «Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che i soggetti beneficiari dei contributi previsti dal citato art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, a seguito dell'avvenuta erogazione degli anticipi di contributo, possono trovarsi nella condizione di non impiegare immediatamente tutte le somme ricevute;

Considerato, pertanto, che e necessario evitare qualsiasi ingiustificato arricchimento, derivato — ai soggetti beneficiari del contributo pubblico — dalla naturale fecondità del denaro ricevuto e non immediatamente utilizzato;

Ritenuto quindi di dover procedere, al fine anzidetto, al recupero nei confronti dei soggetti beneficiari degli interessi — al tasso legale — maturati delle somme ricevute;

Acquisito il parere espresso nella seduta del 20 aprile 1988 — verbale n. 123 — dal Comitato tecnico amministrativo, istituito con ordinanza in data 23 luglio 1984, n. 6/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 10 agosto 1984;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono tenuti alla restituzione all'amministrazione degli interessi — al tasso legale — maturati sulle somme ricevute, calcolati dalla data di erogazione dei singoli anticipi di contributo e sino al momento della loro effettiva spesa.

Art. 2.

Nell'ipotesi di dichiarazione di decadenza dalle provvidenze e di revoca dei provvedimenti già adottati, i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo ricevuto e degli interessi — al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo, maggiorato di 5 punti — decorrenti dalla data di erogazione del contributo e fino alla restituzione.

Art. 3.

Il capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri determina, con propri provvedimenti, le modalità di attuazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1988

Il Presidente: DE MITA

88A2584

ORDINANZA 13 giugno 1988.

Disposizioni relative al recupero degli interessi maturati sui contributi erogati, ai sensi dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e non tempestivamente utilizzati ed agli obblighi derivanti dalla revoca dei medesimi contributi. (Ordinanza n. 15/Pres.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1982 che disciplina le modalità di fruizione dei contributi previsti dall'art. 21 succitato;

Vista l'ordinanza 20 febbraio 1984 che reca modifiche alle procedure per la fruizione dei contributi previsti dal medesimo art. 21;

Viste le ordinanze del 12 ottobre 1984, n. 17, 8 febbraio 1985, n. 28, e 5 giugno 1985, n. 35, con le quali sono state dettate ulteriori norme per la fruizione dei contributi previsti dall'art. 21 in parola;

Viste le direttive ministeriali 26 aprile 1985 e successive modificazioni, volte ad attuare le disposizioni contenute nelle ordinanze anzidette;

Considerato che ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'art. 21, per effetto delle cennate disposizioni, sono erogati acconti sul contributo previsto;

Constatato che tali acconti in alcuni casi non sono immediatamente utilizzati per intero;

Considerato, quindi, necessario evitare qualsiasi ingiustificato arricchimento derivato — ai soggetti beneficiari del contributo pubblico — dalla naturale fecondità del denaro ricevuto e non immediatamente utilizzato;

Ritenuto, pertanto, necessario recuperare gli interessi maturati sul capitale erogato;

Considerato altresì, che gli acconti erogati possono non essere stati utilizzati per obiettivi impedimenti ovvero per negligenza del beneficiario per cui è necessario stabilire una diversa misura degli interessi da recuperare;

Ravvisata pertanto la necessità di applicare, nell'ipotesi di mancata utilizzazione per fatti obiettivi, la misura degli interessi previsti dall'art. 1284 del codice civile, mentre, nell'ipotesi di mancata utilizzazione per negligenza del beneficiario, la misura degli interessi stabilita con ordinanza 20 febbraio 1984, corrispondente al tasso ufficiale di sconto, vigente nel periodo, maggiorato di 5 punti;

Udito il parere del Comitato tecnico amministrativo espresso nella seduta del 20 aprile 1988, verbale n. 123;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che non abbiano tempestivamente utilizzato gli acconti ricevuti per il ripristino del danno, l'adeguamento funzionale o la delocalizzazione degli stabilimenti danneggiati dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981, sono tenuti a corrispondere gli interessi, nella misura di cui al successivo art. 2, per il periodo intercorrente fra la data dell'erogazione degli importi ricevuti e quella della loro effettiva utilizzazione.

Art. 2.

Gli interessi dovuti dai soggetti di cui al precedente art. 1 sono commisurati al tasso legale, per le ipotesi di mancata utilizzazione della somma ricevuta dovuta a fatti obiettivi, ovvero al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo, maggiorato di 5 punti, per le ipotesi di mancata utilizzazione dovuta a fatti imputabili ai soggetti medesimi.

Nell'ipotesi di dichiarazione di decadenza dalle provvidenze e di revoca dei provvedimenti già adottati, i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo ricevuto e degli interessi — al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo, maggiorato di 5 punti — decorrenti dalla data di erogazione del contributo e fino alla restituzione.

Art. 3.

Il capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri determina, con propri provvedimenti, le modalità di attuazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1988

Il Presidente: DE MITA

88A2585

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 maggio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso lo stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto dell'11 novembre 1985 con il quale lo stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine in data 16 aprile 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 15 ottobre 1985;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 febbraio 1985, in data 29 ottobre 1985 e in data 3 giugno 1987;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine è autorizzato all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cuore-polmone da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cuore-polmone da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Meriggi prof. Angelo, primario della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Puricelli prof. Cesare, aiuto della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Porreca dott. Lorenzo, aiuto della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Dal Col dott. Paolo, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Frassani dott. Romeo, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Nucifora dott. Rosario, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine.

Art. 4.

Il presente decreto è valido fino al 10 novembre 1990 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente inoltrata istanza di rinnovo dell'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A2550

DECRETO 3 giugno 1988.

Sospensione dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla punzonatura delle ogive delle bombole contenenti gas medicinali riportate nel primo supplemento (1988) alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 26 aprile 1985 con il quale è stato approvato il testo della IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il successivo decreto 29 gennaio 1988, con il quale è stato approvato il testo del primo supplemento (1988) alla predetta IX edizione della Farmacopea ufficiale;

Rilevato che il citato supplemento contiene disposizioni innovative sulla punzonatura delle ogive delle bombole contenenti anidride carbonica, azoto protossido e ossigeno;

Considerato che la commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, nella seduta del 24 maggio 1988, si è pronunciata a favore della sospensione dell'efficacia di tali disposizioni, in attesa che il Ministero dei trasporti adotti misure idonee a consentire l'applicazione della nuova disciplina;

Ritenuto di dover dare attuazione al richiamato parere della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Decreta:

Per le ragioni menzionate nelle premesse, è sospesa l'entrata in vigore delle disposizioni sulla punzonatura delle ogive delle bombole contenenti anidride carbonica, azoto protossido e ossigeno, riportate, sotto la voce «conservazione», alle pagine 156, 159 e 345 del primo supplemento (1988) alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Resta efficace, per tutto il tempo della sospensione dell'entrata in vigore delle predette disposizioni, la disciplina sulla punzonatura delle ogive delle bombole contenuta nella IX edizione della Farmacopea ufficiale.

Il presente decreto, che ha effetto immediato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'avviso relativo alla pubblicazione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, IX edizione, approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, è apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 7 novembre 1985.

— L'avviso relativo alla pubblicazione del primo supplemento (1988) alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvato con decreto 29 gennaio 1988, è apparso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 1988.

Note al dispositivo:

— Le disposizioni del primo supplemento (1988) della Farmacopea ufficiale delle quali viene sospesa l'entrata in vigore prevedono che l'ogiva delle bombole contenenti gas medicinali porti punzonati il nome del gas (a seconda dei casi, «anidride carbonica», «azoto protossido» o «ossigeno») e la dizione: «per uso medico».

— Le disposizioni contenute nella IX edizione della Farmacopea ufficiale, che restano efficaci per effetto della sospensione dell'entrata in vigore delle disposizioni innovative contenute nel primo supplemento (1988), prevedono che l'ogiva delle bombole dei gas medicinali porti punzonato il simbolo del gas (a seconda dei casi, «CO_2», N_2O» o «O_2») il quale non deve essere verniciato.

88A2576

DECRETO 9 giugno 1988, n. 202.

Riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione del decreto-legge 25 novembre 1985 n. 667;

Ritenuto che non vi siano elementi giustificativi, anche sulla base degli attuali risultati dei piani di monitoraggio, di pervenire immediatamente alla percentuale dell'1% come contenuto di fosforo nei preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5 della stessa legge 24 gennaio 1986, n. 7, e che l'abbassamento a tale valore di fosforo possa portare indirettamente, nelle condizioni attuali, ad un peggioramento della situazione ambientale;

Considerato che in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche è possibile la riduzione del valore dal 2,50% al 2%, consentendo l'impiego esclusivo dei sostituenti attualmente ammessi e garantendo peraltro uno standard di pulizia adeguato a tutelare le esigenze igienico-sanitarie della collettività;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1988 i preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 gennaio 1986, n. 7, devono essere prodotti con una percentuale massima dei composti di fosforo, espressa come fosforo, non superiore al 2%.

2. I preparati per lavare di cui al precedente comma 1, prodotti od importati anteriormente alla data del 1° ottobre 1988 e conformi a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 3 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, possono essere immessi al commercio fino al 31 marzo 1989 ed al consumo fino ad esaurimento.

3. Con provvedimenti successivi sono stabiliti il metodo e le tolleranze per il controllo della rispondenza alla prescrizione di cui sopra.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 gennaio 1986, n. 7, devono essere prodotti od importati con una percentuale massima dei composti di fosforo, espressa come fosforo, non superiore all'1%.

2. I preparati per lavare di cui al precedente comma 1 prodotti od importati anteriormente alla data del 1° gennaio 1992 e contenenti una percentuale di composti di fosforo espressa come fosforo, conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, possono essere immessi al commercio ed al consumo fino al 30 giugno 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 giugno 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 667/1985 reca: «Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione». Si trascrive l'art. 6, comma 2, del predetto decreto, nel testo introdotto dalla legge di conversione: «2. Entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la percentuale massima del 2,50 per cento per i composti di fosforo espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, è ridotta sino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria».

Con l'istituzione del Ministero dell'ambiente, avvenuta con la legge n. 349/86, il Ministro per l'ecologia si intende sostituito con il Ministro dell'ambiente.

— Si trascrive l'art. 3, comma 5, dello stesso decreto:
«5. A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento».

Nota agli articoli 1 e 2:

Per il testo del comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 667/1985 si veda nelle note alle premesse.

88G0274

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 maggio 1988.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Piobesi» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2), del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Piobesi» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica «Piobesi» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Piobesi».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Piobesi in provincia di Cuneo.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Piobesi» può essere completata dal riferimento al nome del vitigno Favorita B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1988

Il Ministro: MANNINO

88A2535

DECRETO 11 maggio 1988.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Moncalvo» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2), del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola. con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Moncalvo» per il vino da tavola e la delimitazione della relativa zona di produzione;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 1986;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica «Moncalvo» per il vino da tavola e alla delimitazione della relativa zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica del vino da tavola «Moncalvo».

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Moncalvo in provincia di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1988

Il Ministro: MANNINO

88A2536

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° giugno 1988.

Modificazione alla clausola di rivalutazione da applicare ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita che prevede l'elevazione dal 70% al 75% dell'aliquota minima di retrocessione del fondo «Univita» attribuita agli assicurati, presentata dalla S.p.a. Universo vita, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1984, n. 15958, con il quale sono state approvate alcune tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla S.p.a. Universo vita, con sede in Bologna;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1987 e la successiva modifica in data 18 febbraio 1988 con le quali la predetta S.p.a. Universo vita, con sede in Bologna, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con il predetto decreto del 22 dicembre 1984, n. 15958;

Vista la lettera n. 821120 del 14 marzo 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale del 22 dicembre 1984, n. 15958, citato nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dal punto *A* della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle seguenti tariffe:

assicurazione mista a premio annuo costante;
assicurazione mista a premio annuo rivalutabile;
assicurazione mista a premio unico,

presentate dalla S.p.a. Universo vita, con sede in Bologna, è elevata dal 70% al 75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2532

DECRETO 1° giugno 1988.

Modificazione alla clausola di rivalutazione che prevede l'elevazione dal 70% al 75% dell'aliquota minima di retrocessione del fondo «Vitafin» attribuita agli assicurati, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Phenix-Soleil vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1984, n. 15665 e 3 ottobre 1985, n. 16345, con i quali sono state approvate le condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, rispettivamente delle tariffe n. 1D e nn. 1R e 1F, presentate dalla S.p.a. Phenix-Soleil vita, con sede in Roma;

Vista la domanda in data 4 dicembre 1987 e successiva modifica 16 febbraio 1988, con le quali la predetta S.p.a. Phenix-Soleil vita, con sede in Roma, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti del 20 ottobre 1984 e 3 ottobre 1985;

Vista la lettera n. 821124 del 14 marzo 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti ministeriali 20 ottobre 1984, n. 15665 e 3 ottobre 1985, n. 16345, citati nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dal punto *A* della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle tariffe:

1D - assicurazione mista a premio unico;
1R - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile;
1F - assicurazione mista a premio annuo costante,

presentate dalla S.p.a. Phenix-Soleil vita, con sede in Roma, è elevata dal 70% al 75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2533

DECRETO 1° giugno 1988.

Modificazione alle condizioni speciali concernente la clausola di rivalutazione da applicare ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita che prevede l'elevazione dal 70% al 75% dell'aliquota minima di retrocessione del fondo «Vidor» attribuita agli assicurati, presentata dalla S.p.a. Vita domani, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1983, n. 15049, con il quale sono state approvate le condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe 22R, 3R e 72R, presentate dalla S.p.a. Vita domani, con sede in Roma;

Vista la domanda in data 10 novembre 1987 e la successiva modifica in data 17 febbraio 1988 con la quale la predetta S.p.a. Vita domani, con sede in Roma, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con il predetto decreto del 4 luglio 1983, n. 15049;

Vista la lettera n. 821121 del 14 marzo 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 4 luglio 1983, n. 15049, citato nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dal punto 1 delle condizioni speciali concernente la clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle tariffe:

n. 22R - assicurazione mista a premio annuo costante;

n. 3R - assicurazione a vita intera a premi annui temporanei;

n. 72R - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante,

presentate dalla S.p.a. Vita domani, con sede in Roma, è elevata dal 70% al 75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2534

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 maggio 1988.

Ulteriore integrazione al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreti ministeriali 9 dicembre 1972, 18 giugno 1974, 22 febbraio 1979), il cui testo coordinato è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte I, n. 11-12 del 13-20 marzo 1980;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive

integrazioni di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983), 8 maggio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 19 maggio 1984), 28 dicembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1985), 5 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 1986) e 30 marzo 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987), concernenti le «Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata»;

Considerato che:

in forza dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, in provincia di Bolzano, gli insegnamenti nella scuola in lingua tedesca — come anche l'insegnamento di seconda lingua nelle scuole in lingua italiana e la metà degli insegnamenti nelle scuole delle località ladine — devono essere impartiti da docenti di madre lingua tedesca;

tra la popolazione di madre lingua tedesca e quella delle località ladine della predetta provincia vi è tuttora un numero insufficiente di laureati rispetto alle esigenze dell'insegnamento;

in relazione all'accordo culturale italo-austriaco del 1952 che prevede il riconoscimento reciproco delle laurec, la maggior parte degli studenti altoatesini di madre lingua tedesca frequenta università austriache;

il decreto ministeriale 3 settembre 1982, integrato dal successivo decreto 16 novembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982), ha modificato per alcune classi di concorso le condizioni per la validità dei titoli di studio ai fini dell'accesso all'insegnamento, considerando in via transitoria la validità dei titoli conseguiti sino al termine dell'anno accademico 1981-82;

gli studenti altoatesini che, già iscritti ai corsi universitari alla data del 3 settembre 1982, hanno conseguito o conseguiranno la laurea presso le università austriache negli anni accademici successivi al 1981-82, non hanno potuto adeguare i loro piani di studio alle nuove condizioni poste dal citato decreto ministeriale 3 settembre 1982, in considerazione dell'ordinamento degli studi universitari nella Repubblica d'Austria articolato in maniera diversa rispetto a quello italiano, con la conseguenza che i loro titoli di studio non saranno validi ai fini dell'accesso all'insegnamento;

tale situazione viene ad aggravare le attuali difficoltà di reclutamento di personale laureato per le predette scuole, difficoltà che hanno costretto sino adesso — proprio a causa della mancanza di laureati — al frequente ricorso a personale sprovvisto del prescritto titolo di studio;

Ritenuta la necessità — al fine di venire incontro alle specifiche esigenze delle popolazioni appartenenti alle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano — di consentire, nella fase di transizione dal precedente al nuovo ordinamento, l'accesso all'insegnamento per le specifiche classi di concorso relative alle predette scuole, sia a coloro che sono in possesso di titoli di studio considerati, a tal fine, validi dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche ed integrazioni, sia a coloro che hanno conseguito o conseguiranno un titolo di studio, valido ai sensi del medesimo decreto 2 marzo 1972, successivamente all'anno accademico 1981-82 ma entro il 31 dicembre 1988;

Decreta:

I titoli di studi, conseguiti successivamente all'anno accademico 1981-82 e comunque non oltre il 31 dicembre 1988, indicati nella colonna 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti classi di concorso:

Cl. XCII - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LVII - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LVIII - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LIX - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. XLII - Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca;

Cl. XLV - Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca;

Cl. XCII-*bis* - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano;

Cl. XCII-*ter* - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano,

cui corrispondono adesso le seguenti classi di concorso:

Cl. CXIII - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LXVIII - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LXXI - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LXXIV - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LVI - Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca;

Cl. LIX - Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca;

Cl. CXII - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano;

Cl. CXI - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano,

titoli di studio considerati validi dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 a condizione che siano stati seguiti determinati piani di studio, conservano, ai fini del reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo, la validità stabilita, quale titolo di ammissione, dal citato decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni (decreto ministeriale 9 dicembre 1972; decreto ministeriale 18 giugno 1974; decreto ministeriale 22 febbraio 1979).

Roma, addì 30 maggio 1988

Il Ministro: GALLONI

88A2531

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 giugno 1988.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'Isola del Giglio.

IL MINISTRO DEL LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera della giunta municipale di Isola del Giglio in data 16 gennaio 1988, n. 2;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura soggiorno e turismo della Costa d'Argento in data 28 gennaio 1988, n. 5;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

A) Dal 1° luglio 1988 è vietato l'afflusso nell'Isola del Giglio degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

B) Dalla data di pubblicazione del presente decreto sino al 31 ottobre 1988 è vietato l'afflusso, inoltre, nell'Isola suddetta, agli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Art. 2.

Deroghe

Durante il periodo di vigenza dei divieti detto al punto *A)* dell'art. 1 possono invece affluire nell'isola:

a) autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente, risultante dagli atti anagrafici;

b) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, ovvero anche eventuale futura imposta o tassa comunale sui fabbricati, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Isola del Giglio;

c) autoveicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno dieci giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune suddetto;

d) autoveicoli recanti targa estera;

e) automezzi per trasporto merci sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;

f) ambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendi;

g) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

Durante il periodo di vigenza del divieto detto al punto *B)* dell'art. 1 possono, invece, affluire nell'isola gli autobus appartenenti ad imprese aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola del Giglio.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 2 giugno 1988

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

88A2577

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
farmacologia.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO
sociologia.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Facoltà di scienze economiche e sociali:
criminologia.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:
storia medioevale.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di ingegneria:
fisica III.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:
storia dell'arte moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2552

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di economia e commercio:
teoria e tecnica della elaborazione automatica dei dati;
lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
storia moderna.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:
storia della psicologia;
linguistica teorica;
psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
storia delle dottrine morali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2553

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988 recante autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare un legato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1988, è stato rettificato il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988, pubblica in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale l'Associazione italiana della Croce rossa era stata autorizzata ad accettare un legato, nel senso che l'importo del legato suddetto, erroneamente indicato in L. 5.791.465, deve intendersi rettificato nella misura di L. 45.791.465.

88A2563

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ricostituzione della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per il biennio 1988-89

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 5 Industria, foglio n. 195, è stata ricostituita, per il biennio 1988-89, la commissione ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

88A2562

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione al decreto ministeriale 30 ottobre 1987 riguardante la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per le calamità ed avversità atmosferiche verificatesi nella regione Campania.

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso specificato nella provincia di Salerno:

Decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 513-F

REGIONE CAMPANIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole:

ad integrazione del decreto ministeriale 30 ottobre 1987, n. 1812, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1987 il carattere eccezionale dell'eccesso termico del 16-26 luglio 1987 in provincia di Salerno, è esteso a varie località dei comuni di Salerno, Agropoli, Campagna e Roccadaspide.

La regione Campania, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 13 maggio 1985, n. 198.

88A2544

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 25 marzo 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista Centro studi per la promozione socioculturale a r.l., con sede in Vercelli, costituita per rogito Cortese in data 4 aprile 1979, repertorio 92986, registro società 3527 del tribunale di Vercelli;

società cooperativa mista Commercianti vercellesi associati - C.V.A. a r.l., con sede in Vercelli, costituita per rogito Cherchi in data 8 maggio 1980, repertorio 27965, registro società 3770 del tribunale di Vercelli;

società cooperativa mista San Martino a r.l., con sede in Borgosesia (Vercelli), costituita per rogito Cortese in data 30 giugno 1979, repertorio 93789, registro società 3573 del tribunale di Vercelli;

società cooperativa edilizia Edy a r.l., con sede in Mongrando (Vercelli), costituita per rogito Tavolaccini in data 20 settembre 1976, repertorio 56861, registro società 6358 del tribunale di Vercelli;

società cooperativa edilizia Villaggio Verde a r.l., con sede in Quarona Sesia, (Vercelli) in data 2 maggio 1979, repertorio 791, registro società 3534 del tribunale di Vercelli;

società cooperativa edilizia La Serravallese a r.l., con sede in Serravalle Sesia (Vercelli), costituita per rogito Baldi in data 26 gennaio 1980, repertorio 16773, registro società 3687 del tribunale di Vercelli;

società cooperativa di produzione e lavoro Conf.Ra. - Confezioni rapide, a r.l., con sede in Stroppiana (Vercelli), costituita per rogito Ferrara in data 6 aprile 1978, repertorio 40556, registro società 3340 del tribunale di Vercelli.

88A2540

MINISTERO DEL TESORO

Decorrenza della fusione mediante incorporazione della Cassa di risparmio di Narni nella Cassa di risparmio di Terni e modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Terni.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1988 è stato stabilito che la fusione mediante incorporazione della Cassa di risparmio di Narni nella Cassa di risparmio di Terni avrà effetto a partire dal 1° giugno 1988. Sono state altresì approvate le modifiche degli aricoli 1, 5, 8, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 32, 33, 45, 46 nonché le norme transitorie articoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni.

88A2614

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale 30 novembre 1987, n. 5848, esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato l'aggiornamento dell'analisi chimica e fisico-chimica sulle etichette dell'acqua minerale naturale «S. Andrea» di Medesano (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 30 novembre 1987, n. 5849, esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato l'aggiornamento dell'analisi chimica e fisico-chimica sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Lynx - Fonti di San Fermo» di Bedonia (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 30 novembre 1987, n. 5850, esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato l'aggiornamento dell'analisi chimica e fisico-chimica sulle etichette dell'acqua minerale naturale «S. Andrea - Fonte Lidia» di Medesano (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

88A2575

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411100881400)

L. 800